

Mediazione applicabile anche alla chiamata in causa del terzo

Tribunale Verona, 02 Febbraio 2018. .

Processo civile – Mediazione – Chiamata in causa di terzo fondata sul contratto assicurativo

Mediazione – Rinnovazione – Partecipazione al procedimento di consulenza delle imprese di assicurazione dell'ente ospedaliero e del professionista

L'incipit dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10, riferendosi a “chi intende esercitare in giudizio un'azione”, non si riferisce solamente alle domande proposte dall'attore e può dunque essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto assicurativo purché vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione.

La rinnovazione della mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario può assicurare maggiormente il risultato conciliativo e di ciò si ha una indiretta conferma nel disposto del comma 4 dell'art. 8 della l. 24/2017; tale norma infatti prevede testualmente che: “la partecipazione al procedimento di consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'art. 10”; e il legislatore infatti prevedendo che le compagnie assicuratrici dell'ente ospedaliero e del professionista sono parti necessarie al procedimento di ATP e, per di più, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa, ha inteso assicurare la funzione conciliativa dell'istituto nella piena consapevolezza che senza un loro coinvolgimento le possibilità conciliative sono assai ridotte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale di Verona

sezione terza civile

Rilevato che *, in proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sul figlio minore e quali nonni del medesimo minore, hanno convenuto in giudizio i professionisti sanitari indicati in epigrafe e l'USL * per sentirli condannare, nelle loro rispettive qualità, al risarcimento dei danni * seguito delle lesioni riportate dal minore durante il parto avvenuto presso l'ospedale *; gli attori hanno precisato di aver espletato senza esito il procedimento

di mediazione *; a seguito di apposita istanza tempestivamente avanzata dall'Azienda USL questo giudice ha autorizzato la medesima a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione *che si è costituita in giudizio.

Ciò detto occorre ora innanzitutto valutare l'eccezione svolta alla prima udienza dalla difesa dell'azienda sanitaria di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, sul presupposto che la controversia tra tali parti rientra tra quelle elencate dall'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010;

sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dei terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis;

ad avviso di questo giudice l'incipit dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10 – parlando di “chi intende esercitare in giudizio un'azione” – non si riferisce solamente alle domande proposte dall'attore e ben può essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto assicurativo purchè, come nel caso di specie, vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione;

privi di fondamento sono poi gli argomenti che la difesa della terza chiamata ha svolto per opporsi all'accoglimento della eccezione in esame;

quanto alla pretesa inutilità del procedimento, alla luce delle difese svolte dalla compagnia, consistenti nella contestazione dell'operatività della polizza posta a fondamento della chiamata in garanzia, deve osservarsi che esse non precludono la valutazione di una soluzione conciliativa che, ad esempio potrebbe prevedere il solo concorso, in una determinata percentuale, della compagnia assicuratrice nel risarcimento del danno; né, d'altro canto, può ostare allo svolgimento del procedimento di mediazione l'ulteriore considerazione della terza chiamata, che attualmente non è possibile un'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria;

tale assunto invero si fonda sulla disciplina della L. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), entrata in vigore il 1 aprile 2017, atteso che la possibilità concreta di esercitare l'azione diretta, prevista dall'art. 12 stessa legge, dipende dall'art. 10, comma 6 L.24/2017, deve determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie; tale disciplina però non viene in rilievo nel caso di specie atteso che gli attori non hanno svolto una azione diretta nei confronti *; è evidente peraltro che per assicurare la finalità conciliativa proprio dell'istituto alla mediazione dovranno partecipare anche gli attori e gli altri convenuti *;

deve osservarsi che la rinnovazione della mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario può assicurare maggiormente il risultato conciliativo e di ciò si ha una indiretta conferma nel disposto del comma 4 dell'art. 8 della l. 24/2017;

tale norma infatti prevede testualmente che: “la partecipazione al procedimento di consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'art. 10”; e il legislatore infatti prevedendo che le compagnie assicuratrici dell'ente ospedaliero e del professionista sono parti necessarie il procedimento di ATP e, per di più, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa, ha inteso assicurare la funzione

conciliativa dell'istituto nella piena consapevolezza che senza un loro coinvolgimento le possibilità conciliative sono assai ridotte;

è opportuno precisare infine che nel caso di specie non trova applicazione il succitato articolo 8 della L. 24/2017 atteso che, nel momento in cui gli attori hanno promosso il procedimento di mediazione, la norma predetta non era ancora entrata in vigore e in ogni caso il comma 2 dello stesso art. 8 L. 24/2017 prevede testualmente che: “è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa al procedimento ex art. 696 bis il procedimento di mediazione”, risultando così inequivoca la volontà del legislatore di consentire all'interessato di esperire alternativamente alla consulenza preventiva la mediazione, con la conseguenza peraltro che una volta scelto questo tipo di procedura è applicabile integralmente la relativa disciplina; infine va valutata l'istanza di emissione di ordinanza ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzata alla scorsa udienza dalla difesa degli attori nei confronti dell'USL, atteso che, ai sensi dell'art.5, comma 3, d. lgs.28/2010 la necessità di espletare il procedimento di mediazione non preclude l'esame delle istanze di provvedimenti urgenti quali sono i predetti; ciò chiarito l'istanza di ordinanze ingiunzioni va rigettata atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei primi, la convenuta ha contestato diffusamente la responsabilità per i fatti ascritti e in ogni caso, perché i danni da fatto illecito di cui si controverte non sono né liquidi né esigibili.

PQM

Rigetta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzata dagli attori; assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare istanza di mediazione relativamente a tutte le controversie tra loro in essere e rinvia la causa all'udienza *.

Verona 2 febbraio 2018.
